

Riforma Cartabia. La valorizzazione della giustizia complementare

Negoziazione Assistita

Il decreto legge 132/2014 nel testo vigente al 30 maggio 2023. La convenzione art 2.

- la CONVENZIONE ha un **contenuto obbligatorio**: deve precisare il termine per espletare la procedura (minimo 1 massimo 3 mesi con proroga di ulteriori 30 gg) e l'oggetto della controversia (solo diritti disponibili).
- la CONVENZIONE ha un **contenuto facoltativo**: può precisare la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti oggetto della controversia, la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti a sé sfavorevoli, la possibilità di svolgere negoziazione con modalità telematiche, la possibilità di svolgere incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.
- E' in **forma scritta** a pena di nullità va conclusa con assistenza di uno o più avvocati che certificano l'autografia della sottoscrizione delle parti sotto la propria responsabilità professionale. Salvo diverso accordo, va redatta mediante utilizzo del **modello CNF**.

La modalità telematica nella negoziazione assistita. Art 2 bis.

- Qualora le parti optino per la modalità telematica ogni **atto** del procedimento (ad es. verbali e accordi) è formato e sottoscritto secondo le disposizioni di cui al Codice dell'amministrazione digitale o CAD (d.lgs 82/2005) e va trasmesso a mezzo **posta elettronica certificata** in quanto si trasmettono e ricevono documenti informatici.
- Gli **incontri** del negoziato si possono svolgere da remoto con collegamento audiovisivo. I sistemi di collegamento utilizzati devono assicurare la reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. **Ma ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza.**
- Non può svolgersi da remoto la acquisizione delle dichiarazioni di terzi.
- Se l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti in modalità analogica, la sottoscrizione va certificata dagli avvocati con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata (cfr. art 20 bis d.lgs 82/2005).

Controversie di lavoro. Art 2 ter.

- Per le controversie di cui all'art 409 c.p.c. (controversie individuali di lavoro) le parti possono ora ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
- Ciascuna parte può essere assistita da almeno un avvocato e da un consulente del lavoro.
- All'accordo raggiunto si applica l'art 2113 comma 4 cc.Lo stesso viene trasmesso a cura di una delle parti entro 10 gg ad uno degli organismi di cui all'art 76 del dlgs 276/2003.

Negoziazione obbligatoria e facoltativa. Art.3.

La negoziazione è obbligatoria ai fini della procedibilità del giudizio nelle controversie relative a:

- risarcimento da circolazione di veicoli o natanti;
- pagamento di somme a qualsiasi titolo entro il limite di 50.000,00 euro;
- In mancanza dell'invito alla negoziazione la causa è improcedibile e l'eccezione va sollevata dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il Giudice quando rileva che la n.a è iniziata ma non è conclusa, fissa la successiva udienza oltre la scadenza del termine di cui alla convenzione. Se la n.a non è stata avviata assegna termine di 15 gg per l'invio dell'invito alla controparte.
- La condizione si considera avverata quando all'invito entro i 30 gg successivi alla ricezione non sono seguiti adesione o rifiuto.

La obbligatorietà non si applica (oltre che nel caso di obbligazioni contrattuali derivanti a contratti conclusi tra professionisti e consumatori) in caso di:

- 1) procedimenti per ingiunzione inclusa l'opposizione;
- 2) procedimenti di cui l'art 696 bis cpc;
- 3) procedimenti di opposizione alla esecuzione ovvero incidentali di cognizione relativi alla esecuzione forzata;
- 4) nei procedimenti in camera di consiglio;
- 5) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
- NB. In caso di n.a obbligatoria se la parte è in condizioni tali da essere ammessa al patrocinio a spese dello stato all'avvocato non è dovuto compenso ai sensi dell'art 76 DPR 115/2002. La parte deposita all'avvocato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e il professionista può richiedere la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni.

L'invito: contenuto. Art 4

L'invito a stipulare la negoziazione assistita DEVE contenere:

- a) l'oggetto della controversia.
- b) l'avvertimento che la mancata risposta entro 30 gg dalla ricezione o il rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dall'art 96 (primo, secondo e terzo comma) c.p.c. e 642 comma 1 c.p.c.
- c) la certificazione dell'autografia della **firma del cliente** da parte dell'avvocato;

Gli avvocati designati certificano anche la dichiarazione di mancato accordo.

Acquisizione di dichiarazioni di terzi. Art 4 bis.

- Nel caso in cui la convenzione lo preveda, ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia presso il suo studio professionale o presso il COA in presenza degli avvocati che assistono le parti.
- L'informatore, debitamente identificato, viene invitato a dichiarare se ha rapporti di parentela, di natura personale e professionale con le parti o ha interesse nella causa. Viene quindi avvisato:
 - della qualifica dei soggetti ai quali rende dichiarazione e dello scopo della acquisizione;
 - della facoltà di non rendere dichiarazioni;
 - della facoltà di astenersi ai sensi dell'art 249 c.p.c.;
 - delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni;
 - del dovere di mantenere riservate le domande rivoltegli e le risposte date;
 - delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.
- Non possono rendere dichiarazione: i minori di anni 14, coloro che si trovano nelle condizioni di cui l'art 246 c.p.c.

- Le domande e le risposte vengono verbalizzate dagli avvocati. Il verbale indica luogo e data, generalità dell'informatore e degli avvocati, attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui sopra.
- Il documento viene letto e sottoscritto dall'informatore, dagli avvocati. Ne viene consegnato un originale all'informatore e a ciascuna parte.
- Il documento fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza, può essere prodotto in causa tra le parti della n.a e il giudice lo valuta ai sensi dell'art 116 c.p.c. e può sempre disporre che l'informatore sia escusso come testimone.
- Quando l'informatore rifiuta di rendere dichiarazioni e la n.a si conclude senza accordo, la parte può chiedere che ne sia ordinata l'audizione avanti al giudice (sono applicabili gli art da 693 a 699 c.p.c.).

Acquisizione di dichiarazioni della controparte. Art 4 bis

- Nel caso in cui la convenzione lo preveda, ciascun avvocato può invitare controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla controparte.
- La dichiarazione è resa in forma scritta e firmata dalla parte e dal suo difensore anche ai fini della certificazione della autografia.
- Il documento fa piena prova di quanto l'avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza, può essere prodotto in causa tra le parti della n.a; tale documento ha l'efficacia ed è soggetto ai limiti di cui l'art 2735 c.c.
- Il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni sui fatti di cui al comma 1 è valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio anche ai fini dell'art. 96 1,2,3 comma c.p.c.

Esecutività dell'accordo. Art 5

- L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono costituisce titolo esecutivo ed è titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
- L'accordo che compone la controversia contiene l'indicazione del relativo valore.
- Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
- L'accordo va interamente trascritto nell'atto di precetto ex art 480 comma 2 c.p.c.
- Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti ovvero degli atti soggetti a trascrizione, la sottoscrizione dell'accordo per eseguire la trascrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione e divorzio, affidamento e mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e modifica degli stessi, e di alimenti. Art 6.

- In questi casi ciascuna parte deve essere assistita da almeno un avvocato. L'accordo in mancanza di figli viene depositato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale e munito di nullaosta; in presenza di figli l'accordo ugualmente depositato va autorizzato. In caso di non rispondenza all'interesse dei figli il Procuratore trasmette l'accordo al Presidente del Tribunale che fissa entro 30 gg la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. La trasmissione alla Procura avviene con modalità telematiche e il Procuratore quando appone nullaosta o autorizzazione trasmette l'accordo agli avvocati delle parti sottoscritto digitalmente.
- L'accordo produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di cui sopra. I patti di trasferimento immobiliare ivi contenuti hanno effetti obbligatori.

Nell'accordo si deve dare atto:

- a) che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti;
- b) che gli avvocati le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- c) che gli avvocati hanno informato le parti della importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
- L'accordo in copia autenticata e munito delle certificazioni previste deve essere trasmesso entro 10 gg all'ufficiale di stato civile del comune in cui fu iscritto o trascritto il matrimonio.
- Le parti possono stabilire nella n.a sul divorzio la corresponsione di assegno in un'unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati mediante certificazione di tale pattuizione ex art 5 comma 8 l.898/1970.
- L'accordo va in seguito inviato senza indugio al COA di appartenenza di uno degli avvocati che hanno assistito le parti. A richiesta, il COA rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori. La conservazione e la esibizione dell'accordo è disciplinata dall'art 43 d.lgs 82/2005.
- All'avvocato che viola l'obbligo di trascrizione nel termine indicato è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000,00 ad euro 10.000,00 alla cui irrogazione è tenuto il comune competente per le annotazioni. ex art 69 dpr 396/2000.

Interruzione della prescrizione e decadenza. Art 8.

- Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di n.a ovvero dalla sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
- Dalla stessa data è impedita per una sola volta la decadenza.
- Se l'invito è rifiutato o non è accettato entro il termine, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione, o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza. Art 9.

- I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'art. 810 c.p.c. nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.
- Hanno l'obbligo, come le parti, di tenere riservate le informazioni ricevute e comportarsi con lealtà.
- Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto e in parte il medesimo oggetto.
- Sulle stesse i difensori delle parti (e tutti coloro che partecipano al procedimento) non possono essere chiamati a deporre.
- A tutti coloro che partecipano al procedimento si applica l'art. 200 del c.p.p. si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni di cui all'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili.
- La violazione delle prescrizioni sulla riservatezza e lealtà costituisce **illecito disciplinare** per l'avvocato.

Disposizioni sul patrocinio a spese dello stato. Art 11 bis/ art 11 novies.

- Quando la n.a è **obbligatoria** la parte non abbiente può avvalersi del patrocinio a spese dello stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento **se è raggiunto l'accordo**.
- E' escluso il beneficio nelle controversie per la **cessione di crediti e ragioni** altrui ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
- Il requisito di reddito richiesto dall'art 11 ter per la ammissione al beneficio è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ove non superiore a quello indicato dagli art 76 e 77 del TU in materia di spese di giustizia (dar 115/2002).
- L'interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato al fine di stipulare la convenzione di n.a e partecipare alla relativa procedura.

- L'istanza viene redatta e sottoscritta, in conformità all'art. 78 comma 2 e 79 comma 1 lettera b) c) e d) del dpr 115/2002 e contiene la enunciazione di circostanze in fatto e diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
- Per i redditi prodotti all'estero il cittadino europeo o l'apolide deve corredare l'istanza con la certificazione consolare di veridicità ovvero da certificazione sostitutiva ex art 47 dpr 445/2000.
- L'istanza va presentata personalmente, a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma al COA del luogo in cui ha sede il Tribunale competente a conoscere della controversia.
- Entro 20 gg il COA ammette l'interessato al beneficio in via anticipata e provvisoria dandogliene comunicazione immediata. Chi è ammesso può nominare uno degli avvocati iscritti nell'apposito elenco istituito presso il COA.
- Contro l'eventuale rigetto della istanza è consentito il ricorso entro 20 gg avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il COA che ha adottato il provvedimento.

- La parte ammessa al beneficio è tenuta a comunicare al proprio avvocato le eventuali variazioni incidenti sulle proprie condizioni di reddito idonee a far decadere dal beneficio.
- Quando è raggiunto **l'accordo** l'ammissione **è confermata** su istanza dell'avvocato dal COA che ha deliberato la ammissione mediante apposizione del **visto di congruità sulla parcella**.
- L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso a favore dell'avvocato e va corredata dall'accordo. Il COA conferma la parcella e ne trasmette copia al Ministero della giustizia per le verifiche ritenute eventualmente necessarie. E' vietato all'avvocato chiedere all'assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo diversi da quelli qui previsti ed ogni **patto contrario è nullo**.

- L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione da chiunque accertata è comunicata al COA che ha deliberato la ammissione. Le sopravvenute modifiche di reddito vanno immediatamente comunicate dalla parte o dall'avvocato al COA che ha emesso il provvedimento che revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato e all'avvocato.
- Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il COA emittente il provvedimento (si applica l'art. 99 DPR 115/2002).
- Chi attesta falsamente la esistenza delle condizioni di reddito ai fini della concessione del patrocinio a spese dello stato è punito ai sensi dell'art. 125 DPR 115/2002.

Avvocato Alessandra Dalla Bona foro di Brescia

Ufficio di coordinamento dell'Organismo Congressuale Forense